



# CITTA DI IGLESIAS

*Provincia di Carbonia Iglesias*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DEGLI OSSERVATORI DEL COMUNE DI IGLESIAS**

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2010*

### **EMENDATO**

*(all'art. 1- comma 2°; all'art. 2- comma 3°; all'art. 3- comma 3°; all'art. 4- commi 1°-3°; all'art. 5- comma 4°;  
all'art. 8- comma 1°)*

#### **Art. 1 FINALITÀ**

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di formazione, la composizione, l'attività e l'organizzazione degli Osservatori come previsto dall'art. 8 delle D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, il quale attribuisce ai Comuni la valorizzazione delle libere forme associative e la promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.

2. Esso è redatto in esecuzione dell'art. 11 comma 6 del vigente Statuto Comunale, che prevede mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, l'attivazione di osservatori a tema, con prerogativa di studio ed approfondimento delle seguenti tematiche:

- OSSERVATORIO SULLA CULTURA
- OSSERVATORIO SUI GIOVANI
- OSSERVATORIO SUGLI ANZIANI
- OSSERVATORIO SULL'AMBIENTE
- OSSERVATORIO SULLA SCUOLA
- OSSERVATORIO ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TURISMO
- OSSERVATORIO DONNE

#### **Art.2 FUNZIONE DEGLI OSSERVATORI**

1. Gli osservatori, in relazione alla materia assegnata a ciascuno:

- forniscono al Sindaco, il proprio motivato parere in ordine a questioni, problematiche, quesiti di competenza dell'Ente;
- formulano proposte intese a sollecitare il Comune all'adozione di atti, iniziative, indagini, inchieste, accertamenti nei vari ambiti di intervento;

2. L'osservatorio ha il compito di:

- coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte all'Albo e l'Amministrazione Comunale;
- realizzare attività di monitoraggio;
- promuovere la ricerca e lo studio, tramite l'elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione dei risultati, sulle tematiche di interesse dell'associazionismo;

- elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni e alle problematiche individuate dall'osservatorio tramite azioni di monitoraggio costante;
  - collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.
3. In particolare forniscono parere consultivo e non vincolante in merito:
- a) all'adozione di regolamenti comunali relativi alle attività e al funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività dei singoli osservatori;
  - b) al bilancio preventivo annuale e piano pluriennale degli investimenti
  - c) a singoli investimenti riguardanti settori di competenza degli osservatori;
4. Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Osservatori, il Sindaco può convocare la riunione congiunta.

### **Art.3 ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI/ORGANISMI**

1. L'Assemblea delle Associazioni/Organismi, massimo sistema di partecipazione comunale, è costituita dal legale rappresentante (o da un suo delegato), di ogni associazione regolarmente iscritta all'Albo Comunale e di ogni organismo rappresentante i vari settori/tematiche.
2. Essa viene convocata, almeno una volta all'anno, dall'assessore di riferimento, almeno 5 giorni prima della data stabilita. La convocazione può anche essere richiesta da un terzo dei rappresentanti.
3. L'assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più una delle Associazioni iscritte all'Albo o degli Organismi rappresentativi e in seconda convocazione, almeno il 10%. Le decisioni sono valide con la maggioranza relativa dei presenti.
4. Nella prima convocazione, l'Assemblea elegge tra i partecipanti i 6 rappresentanti che andranno a costituire l'Osservatorio delle Associazioni.
5. Delle sedute dell'assemblea vanno redatti appositi verbali da depositare, entro 30 giorni, presso i rispettivi Osservatori.

### **Art. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI OSSERVATORI**

1. Gli Osservatori sono composti di n. 11 componenti, di cui n. 6 eletti dall'Assemblea delle Associazioni: i restanti 4 componenti sono scelti dalla Giunta, tra i rappresentanti di spicco della vita culturale cittadina e rappresentativi dei vari settori. Alle sedute degli Osservatori partecipa, inoltre, di diritto, il Sindaco o un suo delegato.
2. Ogni Osservatorio elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario verbalizzante che resta in carica un anno e possono essere riconfermati negli anni successivi, per un massimo di cinque anni;
3. La nomina dei componenti avviene con Decreto Sindacale.
4. I Componenti che per qualsiasi causa abbiano a cessare di far parte degli Osservatori, sono surrogati con decreto del Sindaco; su proposta dell'Assemblea limitatamente ai 6 componenti eletti dalla stessa.

### **Art. 5 DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI.**

1. Gli Osservatori durano in carica fino alla scadenza del mandato elettivo dell'Amministrazione.
2. Gli Osservatori si riuniscono, previa convocazione del rispettivo Presidente, ogni qualvolta se ne determini la necessità, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o,

tramite convocazione scritta del Sindaco o dell'assessore competente.

3. Alle riunioni degli Osservatori possono essere invitate persone che per la carica ricoperta o per la particolare competenza professionale siano in grado di apportare alla materia oggetto della discussione un contributo qualificato.

4. Gli Osservatori, almeno una volta all'anno, sottopongono al Consiglio Comunale ed al Sindaco una relazione sull'attività svolta.

#### ***ART.6 IL PRESIDENTE***

1. Il Presidente, convoca l'osservatorio, invita eventuali esperti ai sensi del comma 3 art. 4, presiede le riunioni degli osservatori e ne coordina l'attività.

#### ***Art. 7 MODALITÀ'DI CONVOCAZIONE DEGLI OSSERVATORI***

1. Onde assicurare agli Osservatori il carattere di agile strumento di consultazione, non sono previste modalità specifiche di convocazione degli stessi, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione.

2. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, il Sindaco o l'assessore competente convocano l'osservatorio fanno con atto scritto, contenente la richiesta di parere consultivo in ordine all'oggetto della riunione.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti degli Osservatori, possono ottenere dagli Uffici dell'Ente, dati, informazioni, visione e copia di atti d'interesse, con i limiti e modalità fissati dalle vigenti disposizioni in materia.

#### ***Art. 8 LAVORI DEGLI OSSERVATORI E VALIDITÀ' DELLE SEDUTE***

1. Per la validità delle sedute devono essere presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, almeno il 30% dei componenti. Le decisioni sono valide con la maggioranza relativa dei presenti.

2. I verbali sono depositati presso la Dirigenza del settore competente, per opportuna conoscenza.

3. Dell'avvenuto deposito dei verbali viene data notizia a ciascun Consigliere Comunale che ne può chiedere visione o copia.

#### ***Art. 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE***

1. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea e degli Osservatori di consultazione da parte dei componenti è a titolo gratuito.